

## PEGNO DI BENI MOBILI, CREDITI E SOMME

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Sistema S.p.A.

Sede legale e amministrativa Corso Monforte, 20 - 20122 Milano

Telefono +39 02 802801 - Fax +39 02 72093979

Codice ABI: 03158.3

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema - n. 3158 Albo dei Gruppi

Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158 - Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v.

Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Sito internet [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it)

E-mail [info@bancasistema.it](mailto:info@bancasistema.it)

### DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:

Nome e Cognome/Ragione Sociale: .....

Indirizzo/Tel/E-mail: .....

Qualifica: .....

Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero: .....

### CHE COSA E' IL PEGNO

Il pegno è una garanzia reale - che può avere ad oggetto beni mobili, crediti o somme di denaro - con la quale il garante (Cliente debitore o altro terzo garante) garantisce alla Banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito consentendole di soddisfarsi sul bene costituito in garanzia con preferenza rispetto ad altri creditori.

Nel caso di **beni mobili**, la garanzia può avere ad oggetto azioni, quote e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario. La garanzia si costituisce con la consegna del documento al creditore (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità del documento stesso.

Il pegno su strumenti finanziari, dematerializzati e non, nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, avente data certa, anche con la registrazione contabile su conti dedicati al pegno presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Lgs. n. 213/1998 e Testo Unico della Finanza).

L'ammissibilità dei beni mobili da costituire in pegno è soggetta a specifica valutazione della Banca.

Nel caso di **crediti e somme**, la garanzia può avere ad oggetto crediti rappresentati da libretti di deposito a risparmio nominativo e certificati di deposito nominativo emessi da altre banche, crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali, nonché somme di denaro risultanti da saldi di conto di deposito vincolato, conti correnti in euro e/o valuta, libretti di deposito a risparmio nominativo e certificati di deposito nominativo in essere presso la Banca, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario.

Quando ad oggetto del pegno sono crediti e somme, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito o somme date in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. I documenti relativi alle somme e quelli da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati al creditore dal costituente ai sensi dell'art. 2801 c.c.; di tali somme e crediti il costituente dichiara la piena titolarità e disponibilità e che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli.

### Principali Rischi

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di soddisfarsi sul bene costituito in pegno chiedendone la vendita o l'assegnazione o trattenendo le somme o altrimenti escutendo il pegno nelle altre forme previste nel contratto e ammesse dalla legge in modo tale da potersi soddisfare sul ricavato. Sul ricavato dell'escussione, la Banca si soddisfa per ogni proprio credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro costo accessorio, fermo restando quanto disposto nello specifico contratto cui la presente garanzia è accessoria.
- La possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato, revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
- In caso di perdita totale o parziale del valore della garanzia, la legge consente al creditore di chiedere l'integrazione della garanzia o di chiedere il pagamento anticipato di quanto dovuto dal Cliente.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno.

CONDIZIONI ECONOMICHE		
VOCI PRINCIPALI	Spese di costituzione della garanzia	Gratis
	Spese di gestione della garanzia	Gratis
	Oneri fiscali	Secondo la normativa vigente a carico del Cliente o del terzo garante
	Spese di escussione della garanzia	Solo in caso di inadempimento del Cliente, a carico del Cliente e del terzo garante al costo documentato

### RECESSO E RECLAMI

#### Diritto di recesso

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite e ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale. Non è prevista alcuna facoltà di recesso da parte del Cliente.

#### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia si estingue dopo l'integrale e irrevocabile adempimento da parte del Cliente delle obbligazioni garantite. I beni oggetto di garanzia sono restituiti e messi a disposizione del Cliente entro il termine massimo di 15 giorni.

#### Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca al seguente recapito:

Banca Sistema S.p.A., Uff. Reclami, Corso Monforte 20, 20122 Milano

fax +39 02 72093979

posta elettronica: reclami@bancasistema.it

in conformità alla procedura per la gestione dei reclami disponibile sul sito internet [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it).

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:

- se la controversia non supera il valore di 100.000 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario, che offre un'alternativa stragiudiziale al ricorso al giudice. Per maggiori indicazioni e per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può utilizzare la modulistica disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o rivolgersi alla Banca. E' possibile, inoltre, consultare la "Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul sito web [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it), nella sezione dedicata alla Trasparenza.
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

### LEGENDA

Gestione accentrata	Indica la modalità di gestione in monte degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Realizzazione della garanzia	Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Reviviscenza della garanzia	Indica il ripristino di efficacia della garanzia qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Indica gli strumenti finanziari emessi in forma no cartacea e contabilizzati con scritture contabili.
Terzo garante	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.